



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 8 del 2024

A tutti i clienti

Circolare mensile AGOSTO 2024

- 1. Dilazione delle somme iscritte a ruolo – nuova disciplina**
- 2. Cartella di pagamento non notificata – ricorso con l’estratto di ruolo**
- 3. *Transfer pricing* . Documentazione Nazionale – Utilizzo della lingua italiana**
- 4. Deducibilità degli interessi relativi ad atti di conciliazione e accertamenti con adesione**
- 5. Conferimento di beni in società - Regime IVA**
- 6. Regime fiscale dell’atto di rinuncia al trust comportante la retrocessione di immobili**
- 7. Fatturazione e registrazione di acconti - Maturazione del plafond IVA - Inclusione - Operazioni non andate a buon fine**

BARACCO FORNASIERO SRL



1	DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - NUOVA DISCIPLINA
	L'art. 13 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla <i>G.U.</i> 7.8.2024 n. 184, ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica-finanziaria del debitore, l'elevazione della dilazione di cui all'art. 19 del DPR 602/73 sino a 120 rate mensili.
1.1	DECORRENZA Le novità del DLgs. 29.7.2024 n. 110 si applicano alle richieste di dilazione presentate dall'1.1.2025 e sono strutturate in funzione non solo del valore di ciascuna domanda ma anche del momento in cui si presenta la richiesta.
1.2	DILAZIONE SINO A 108 RATE MENSILI Su semplice domanda del debitore che dichiara di essere in uno stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per importi sino a 120.000,00 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione, fino ad un massimo di: <ul style="list-style-type: none">• 84 rate mensili (7 anni), per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;• 96 rate mensili (8 anni), per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;• 108 rate mensili (9 anni), per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029.
1.3	DILAZIONE SINO A 120 RATE MENSILI Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per le somme di importo superiore a 120.000,00 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Per le somme di importo fino a 120.000,00 euro, sempre documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, la dilazione viene concessa: <ul style="list-style-type: none">• da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;• da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;• da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029. Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.
1.4	DISPOSIZIONI ATTUATIVE Mediante successivi decreti ministeriali verranno definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria del debitore (art. 19 co. 1.2 e 1.3 del DPR 602/73). Vengono in sostanza confermati i criteri in essere presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerando: <ul style="list-style-type: none">• per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l'indice ISEE unitamente all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo già in rateazione;• per i soggetti diversi dai precedenti, l'indice di liquidità unitamente al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione e il valore della produzione. Verranno inoltre individuati: <ul style="list-style-type: none">• particolari eventi al ricorrere dei quali è considerata in ogni caso sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;• specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i suddetti parametri.



2	CARTELLA DI PAGAMENTO NON NOTIFICATA - RICORSO CONTRO L'ESTRATTO DI RUOLO - MODIFICHE Con l'intento di arginare l'elevato numero di ricorsi presentati contro l'estratto di ruolo, in vari casi pretestuosi, il DL 146/2021 ha introdotto il co. 4- <i>bis</i> nell'art. 12 del DPR 602/73 stabilendo, da un lato, che l'estratto di ruolo non è impugnabile, dall'altro, che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, salvo il contribuente dimostri che il carico può: <ul style="list-style-type: none">• pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici ai sensi dell'art. 80 co. 4 del DLgs. 50/2016;• compromettere i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni mediante l'attivazione delle procedure di blocco (ciò avviene per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 48-<i>bis</i> del DPR 602/73);• comportare la perdita di un beneficio con la Pubblica amministrazione. Tale disciplina è stata modificata dall'art. 12 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla <i>G.U.</i> 7.8.2024 n. 184.
2.1	NUOVA DISCIPLINA L'art. 12 co. 4- <i>bis</i> del DPR 602/73, come modificato dal DLgs. 29.7.2024 n. 110, ha ampliato le fattispecie in cui il contribuente può ricorrere contro la cartella di pagamento non validamente notificata. Occorre dimostrare che può derivargli un pregiudizio: <ul style="list-style-type: none">• per effetto di quanto previsto dal DLgs. 31.3.2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), quindi per la partecipazione alle gare di appalto;• per la riscossione di somme vantate nei confronti della Pubblica amministrazione, in modo che non si attivi il blocco dei pagamenti per ruoli superiori a 5.000,00 euro;• per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione;• nell'ambito delle procedure previste dal DLgs. 12.1.2019 n. 14 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza);• in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;• nell'ambito della cessione di azienda, tenuto conto dell'art. 14 del DLgs. 472/97 che prevede, a certe condizioni, la responsabilità solidale del cessionario.
2.2	DECORRENZA La modifica del DLgs. 29.7.2024 n. 110 sembra avere effetto retroattivo, non essendo una norma sostanziale.
3	TRANSFER PRICING - DOCUMENTAZIONE NAZIONALE - UTILIZZO DELLA LINGUA ITALIANA L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 21.8.2024 n. 174, ha chiarito che la Documentazione Nazionale (c.d. " <i>Country file</i> ") in materia di prezzi di trasferimento, ove predisposta, deve essere redatta in lingua italiana.
3.1	REGIME PREMIALE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRANSFER PRICING La Documentazione Nazionale rappresenta, insieme al <i>Masterfile</i> , un documento da predisporre al fine di accedere al regime (opzionale) di disapplicazione delle sanzioni introdotto dall'art. 26 del DL 78/2010. Tali documenti hanno l'obiettivo di fornire una descrizione e una valutazione delle operazioni infragruppo idonea a consentire all'Amministrazione finanziaria il riscontro della congruità dei corrispettivi infragruppo nel rispetto dell'art. 110 co. 7 del TUIR. Ai sensi dell'art. 1 co. 6 del DLgs. 471/97, in caso di rettifica di tali corrispettivi non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione a fronte della preventiva comunicazione del possesso della documentazione in sede dichiarativa e della consegna della documentazione stessa in sede di verifica.
3.2	OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA LINGUA ITALIANA Il provv. Agenzia delle Entrate 23.11.2020 n. 360494, attuativo della disciplina in esame, stabilisce al § 5.1.1 che: <ul style="list-style-type: none">• quale regola generale, il <i>Masterfile</i> e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana;• il <i>Masterfile</i> può, però, essere presentato in lingua inglese.



	<p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale previsione risulta coerente con le Linee Guida OCSE (§ 5.39), secondo cui, pur se l'utilizzo della lingua locale comporta spesso un aggravio in termini di tempistiche e costi di traduzione, in materia di prezzi di trasferimento la lingua della documentazione deve essere stabilita dai legislatori nazionali.</p> <p>Pertanto, secondo la risposta 174/2024 la Documentazione Nazionale (riferita, per sua natura, ad un contesto domestico) deve essere necessariamente redatta in italiano.</p> <p>Resta però valido il chiarimento, contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2021 n. 15 (§ 8.1), secondo il quale gli allegati alla Documentazione Nazionale possono essere presentati anche in lingua diversa dall'italiano.</p>
3.3	SOGGETTI IN REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO Secondo la risposta 174/2024, l'obbligo della lingua italiana non viene meno anche per i contribuenti ammessi (come l'istante) al regime di adempimento collaborativo, pur se tale regime prevede semplificazioni derivanti dall'interlocuzione costante con l'Amministrazione finanziaria, finalizzata a ridurre al minimo i rischi fiscali dell'attività esercitata.
4	DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI RELATIVI AD ATTI DI CONCILIAZIONE E ACCERTAMENTI CON ADESIONE
	Con la risposta a interpello 20.8.2024 n. 172, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento, ai fini IRES, degli interessi passivi relativi alle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione.
4.1	NATURA DEGLI INTERESSI RELATIVI AD ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Secondo l'Agenzia, la deducibilità degli interessi passivi, nella cui accezione rientrano anche quelli derivanti dall'attività di riscossione, prescinde dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.
4.2	DISCIPLINA AI FINI DEL REDDITO D'IMPRESA Per quanto sopra, come affermato dalla precedente risposta a interpello 31.10.2022 n. 541, gli interessi passivi dovuti sulle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi che ne hanno previsto il pagamento, a prescindere: <ul style="list-style-type: none">• dal fatto aziendale che li ha generati;• dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.
5	CONFERIMENTO DI BENI IN SOCIETÀ - REGIME IVA
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.8.2024 n. 171, è stato esaminato il trattamento fiscale del conferimento di beni in una società di capitali. Nel caso di specie, il conferimento era effettuato dalla società controllante nei confronti di una società interamente partecipata e, secondo la perizia di stima effettuata ai sensi dell'art. 2465 c.c., il valore dei beni conferiti risultava almeno pari a quello dell'aumento di capitale sociale, maggiorato di un sovrapprezzo.
5.1	ASSOGGETTAMENTO AD IVA L'operazione di conferimento di beni in società (se si esclude che il complesso di beni abbia natura di "azienda") rientra nell'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72. L'Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già affermato in passato, precisa che i conferimenti sono soggetti allo stesso trattamento IVA previsto per le "cessioni di beni".
5.2	BASE IMPONIBILE IVA Ai fini della base imponibile IVA dell'operazione non si applica il valore normale ex art. 14 del DPR 633/72, salvo che si rientri in uno dei casi tassativamente individuati dall'art. 13 co. 3 del DPR 633/72, vale a dire essenzialmente, quando l'operazione si svolge tra soggetti correlati in cui una delle parti detrae l'IVA in misura limitata.



	Nel caso di specie, la base imponibile del conferimento di beni corrisponde all'importo versato dalla società conferitaria per l'aumento di capitale, comprensivo del sovrapprezzo, ulteriormente maggiorato delle somme corrisposte a titolo di conguaglio (in quanto riferite al maggior valore dei beni assunto tra la data della perizia e quella di efficacia dell'operazione).
5.3	VALORE NORMALE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Ai fini IRES, l'Agenzia delle Entrate ritiene non condivisibile la soluzione prospettata dalla società istante (in quanto non in linea con l'art. 9 co. 2 e 3 del TUIR), secondo la quale il valore normale da assumere per la determinazione della plusvalenza dei beni conferiti coinciderebbe con l'ammontare ricevuto a titolo di capitale sociale della conferitaria e di sovrapprezzo. Infatti, nella perizia prodotta dalla stessa istante, è indicato un valore normale di mercato dei beni conferiti superiore a tale importo.
6	REGIME FISCALE DELL'ATTO DI RINUNCIA AL TRUST COMPORANTE LA RETROCESSIONE DI IMMOBILI
	Con la risposta a interpello 1.8.2024 n. 165, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale dell'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di <i>trust</i> , realizzato da parte di tutti i beneficiari del <i>trust</i> , comportante la retrocessione degli immobili all'originario disponente.
6.1	INAPPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA DI DONAZIONE L'Amministrazione finanziaria ha affermato che l'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di <i>trust</i> , cui consegue la retrocessione degli immobili al disponente, non implica un trasferimento di ricchezza che realizzi il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione di cui all'art. 2 co. 47-53 del DL 262/2006 e al DLgs. 346/90, la quale, quindi, non risulta dovuta. La precedente circ. Agenzia delle Entrate 20.10.2022 n. 34 ha, infatti, chiarito come solo gli atti di trasferimento finale di beni ai beneficiari realizzino il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'art. 2 co. 47 del DL 262/2006, mentre l'atto istitutivo e l'atto di dotazione del <i>trust</i> non siano assoggettati a tali imposte perché, in linea con quanto affermato della Corte di Cassazione (Cass. 29.5.2020 n. 10256), " <i>non comportano l'attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust</i> ". Allo stesso modo e per le stesse ragioni, anche la retrocessione ai disponenti dei beni originariamente apportati in <i>trust</i> non integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.
6.2	IMPOSTA DI REGISTRO SULLA RINUNCIA REDATTA PER ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA La risposta a interpello 165/2024 ha, inoltre, precisato che l'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di <i>trust</i> , comportante la retrocessione degli immobili all'originario disponente, se redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
6.3	IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE L'Agenzia delle Entrate ha, infine, affermato che le imposte ipotecaria e catastale sull'atto in esame restano dovute in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 4 della Tariffa allegata al DLgs. 347/90 e dell'art. 10 co. 2 del medesimo DLgs.
7	FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DI ACCONTI - MATURAZIONE DEL PLAFOND IVA - INCLUSIONE - OPERAZIONI NON ANDATE A BUON FINE
	Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 6.8.2024 n. 3 sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di formazione del <i>plafond</i> IVA in caso di fatturazione e registrazione di acconti.
7.1	DETERMINAZIONE DEL PLAFOND IVA Nelle ipotesi di emissione anticipata della fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello <i>status</i> di esportatore abituale, ma anche a quella del <i>plafond</i> IVA.
7.2	RETTIFICA DEL PLAFOND IVA



BARACCO FORNASIERO

Qualora l'operazione non vada poi a buon fine, però, il <i>plafond</i> IVA deve essere debitamente rettificato per tenere conto di tale circostanza.
--

Fonte: *Eutekne*



BARACCO FORNASIERO SRL